



CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA  
VICENZA

## ***L'ORIGINE DELLE MERCI***

***Relatore: Dott. Antonio Bellin***

Vicenza, 10 Dicembre 2009

### **Introduzione**

Il concetto di *origine* ricorre nel commercio internazionale in ambiti diversi, che coinvolgono più soggetti: Dogane, Camere di Commercio e Magistratura.

#### ***Regole doganali sull'origine delle merci***

- non preferenziali
- preferenziali
  
- **Made in .....**
  - Tutela del consumatore* contro false e fallaci indicazioni di origine**
  
- ***Tutela del marchio* registrato contro marchi contraffatti o usurpativi**

## ORIGINE NON PREFERENZIALE CONVENZIONI INTERNAZIONALI

- **WTO - World Trade Organization**  
Agreement on Rules of Origin (1994): prevede l'armonizzazione delle regole di origine non preferenziale applicate dai Paesi membri (153). A tale scopo è stata costituita una Commissione che lavora d'intesa con il WCO.
- **WCO – World Customs Organization**  
Convenzione di Kyoto (1974, rivista nel 1999 e in vigore dal 2006):  
ha come scopo la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure doganali e contempla, nell'annesso K, le regole di origine. La convenzione è stata sottoscritta da 64 paesi

## ORIGINE NON PREFERENZIALE

### WTO

- Le regole di origine NON devono:
  1. Creare effetti distorsivi del commercio internazionale
  2. Essere utilizzati come strumenti di politica commerciale
- Quando utilizzano uno o più dei seguenti criteri:
  - a) Cambio di classificazione tariffaria
  - b) Percentuale del valore aggiunto
  - c) Tipi di lavorazioni conferenti origine

questi criteri devono essere chiari e dettagliati

## ORIGINE NON PREFERENZIALE

WCO – Kyoto Convention

- L'annesso K elenca definizioni e regole di origine più dettagliate:
  1. Definizioni di “paese di origine delle merci”, “regole di origine”, “trasformazione sostanziale”;
  2. Distinzione tra prodotti “interamente ottenuti” e “sostanzialmente trasformati”
  3. Casi speciali: accessori e parti di ricambio, prodotti smontati, contenitori ed imballaggi, strumenti utilizzati per creare il prodotto.
  4. Operazioni che non conferiscono origineQueste indicazioni (e quelle del WTO) sono state riprese e sviluppate dalle norme comunitarie di origine

## ORIGINE NON PREFERENZIALE

In attesa che si concludano i lavori di redazione delle regole comuni di origine n. p. del WTO, che porteranno alla compilazione di un elenco con indicata , accanto ad ogni capitolo o voce del Sistema Armonizzato, la relativa lavorazione conferente origine, le Amministrazioni doganali degli Stati membri adottano, pur nel rispetto dei Principi generali,

**norme autonome di origine**

## ORIGINE NON PREFERENZIALE

E' opportuno ricordare che la certificazione non preferenziale gioca un ruolo importante non solo per fini documentali (doganali o bancari) ma anche in ambito tariffario (antidumping, dazi compensativi, quote, ecc.)

L'origine delle merci nell'ordinamento dell'UE



### **COMUNE O NON PREFERENZIALE**

- Certificazione origine comunitaria all'esportazione
- Etichettatura di origine "Made in.."
- Misure economiche
- all'import: divieti, contingenti, antidumping,...
- Statistiche commercio internaz.le Intra ed Extra U.E.



→ *Uniformi nei confronti di tutti i Paesi*

→ *Non possono escludere, ma devono sempre permettere di attribuire l'origine ad un prodotto*

### **PREFERENZIALE**


*L'origine preferenziale permette di applicare ai prodotti industriali originari di Paesi con cui si hanno accordi commerciali dazi doganali ridotti o nulli in deroga alla Clausola WTO della "most favoured nation"*



## ORIGINE NON PREFERENZIALE

### Fonti normative

- **Regolamento (CEE) 2913/92 (Codice Doganale Comunitario) – artt. da 22 a 26**
- **Regolamento (CEE) 2454/93 (Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale Comunitario) – artt. da 35 a 65**
- **Regolamento (CE) 450/2008 del parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008 , che istituisce il Codice Doganale Comunitario (Codice Doganale aggiornato) in vigore dal 2013**
- **Allegati alle DACDG:**
  - **9 note introduttive agli elenchi delle lavorazioni o trasformazioni**
  - **10 elenco delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario (tessili)**
  - **11 elencodelle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario**
  - **12 fac simile certificato origine**
  - **13 certificato origine per l'importazione di prodotti agricoli nella CEE**




## ORIGINE NON PREFERENZIALE

### L'armonizzazione delle regole di origine n.p. in ambito WTO

In tale ambito l'UE ha presentato un elenco di regole relative a tutti i prodotti del Sistema Armonizzato; detto elenco, pur non essendo stato ancora recepito nell'ordinamento legislativo Comunitario, rappresenta la posizione ufficiale dell'UE in materia e viene quindi utilizzato dalle Camere di Commercio per determinare l'origine dei prodotti.

[http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/customs/customs\\_duties/rules\\_origin/non-preferential/article\\_1622\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1622_en.htm)



The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer browser window with the address bar displaying the URL: [http://europa.eu.int/comm/taxation\\_customs/resources/documents/roo\\_chap\\_84-85\\_en.pdf](http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/resources/documents/roo_chap_84-85_en.pdf). The main content area displays a table with three columns: HS Code Number, Description of goods, and Primary Rule. The table lists various engine and pump categories with their corresponding primary rules.

HS Code Number	Description of goods	Primary Rule
(1)	(2)	(3)
84.07	Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines.	CTH, except from heading 84.09; or 45% value added rule
84.08	Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines).	CTH, except from heading 84.09; or 45% value added rule
84.09	Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading No. 84.07 or 84.08.	CTH
84.10	Hydraulic turbines, water wheels, and regulators therefore.	CTH; or 45% value added rule
84.11	Turbo-jets, turbo-propellers and other gas turbines.	CTH; or 45% value added rule
84.12	Other engines and motors.	CTH; or 45% value added rule
84.13	Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device: liquid elevators.	CTH; or 45% value added rule
84.14	Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and	CTH; or 45% value added rule

**ORIGINE NON PREFERENZIALE**  
**CODICE DOGANALE COMUNITARIO**  
**REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92**

*TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI*

*CAPITOLO 1*

*CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI DI BASE*

7) merci comunitarie: le merci:

- interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità nelle condizioni di cui all'articolo 23, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità.
- importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e immesse in libera pratica;
- ottenute o prodotte nel territorio doganale della Comunità, sia esclusivamente da merci di cui al secondo trattino, sia da merci di cui al primo e al secondo trattino;

**ORIGINE NON PREFERENZIALE**

Codice doganale comunitario – art. 22-26

**CAPITOLO 2**

**ORIGINE DELLE MERCI**

**Sezione 1**

**Origine non preferenziale delle merci**

**Articolo 22**

Gli articoli da 23 a 26 definiscono l'origine non preferenziale delle merci per:

- a) l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee, escluse le misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d) ed e);
- b) l'applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci;
- c) la compilazione e il rilascio dei certificati d'origine.

## ORIGINE NON PREFERENZIALE

Codice doganale comunitario – art. 22-26

### **Articolo 23**

**1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese. 2. Per merci interamente ottenute in un paese s'intendono:**

- a) i prodotti minerali estratti in tale paese;
  - b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
  - c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
  - d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
  - e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
  - f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;
  - g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempre che tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;
  - h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempre che tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
  - i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempre che siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime;
  - j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.
3. Per l'applicazione del paragrafo 2, la nozione di paese comprende anche il rispettivo mare territoriale.

## ORIGINE NON PREFERENZIALE

Codice doganale comunitario – art. 22-26

### **Articolo 24**

**Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.**

Ripreso direttamente dall'Art. 5 del Reg. CEE n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968

## ORIGINE NON PREFERENZIALE

Codice doganale comunitario – art. 22-26

### **Articolo 25**

Una trasformazione o lavorazione per la quale è accertato o per la quale i fatti constatati giustificano la presunzione che sia stata effettuata per eludere le disposizioni applicabili nella Comunità alle merci di determinati paesi, non può in alcun modo essere considerata come conferente, ai sensi dell'articolo 24, alle merci così ottenute l'origine del paese in cui è effettuata.

### **Articolo 26**

La normativa doganale o altre normative comunitarie specifiche possono prevedere che l'origine delle merci debba essere comprovata mediante presentazione di un documento.

2. Nonostante la presentazione di detto documento l'autorità doganale può richiedere, in caso di seri dubbi, qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l'origine indicata risponda alle regole stabilite dalla normativa comunitaria.

## ORIGINE NON PREFERENZIALE

### **DISPOSIZIONI D'APPLICAZIONE DEL CODICE COMUNITARIO - REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93**

#### **Sezione 1 - Lavorazioni o trasformazioni che conferiscono l'origine**

### **Articolo 35**

Le disposizioni del presente capitolo determinano sia per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata, sia per taluni prodotti diversi dalle materie tessili e dai loro manufatti, le lavorazioni o trasformazioni che sono considerate rispondenti ai criteri dell'articolo 24 del codice e che conferiscono a detti prodotti il carattere originario del paese in cui sono state effettuate.

Per «paese» s'intende, secondo il caso, un paese terzo, oppure la Comunità.

### **Articolo 36**

Per le materie tessili ed i loro manufatti della sezione XI della nomenclatura combinata Una trasformazione completa, definita all'articolo 37 seguente, è considerata una lavorazione o una trasformazione che conferisce il carattere originario a titolo dell'articolo 24 del codice.

## ORIGINE NON PREFERENZIALE

Disposizioni di applicazione

### Articolo 37

Si considerano trasformazioni complete le lavorazioni o trasformazioni che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti non originari utilizzati.

Tuttavia, per i prodotti enumerati nell'allegato 10 si possono considerare complete soltanto le trasformazioni particolari che figurano nella colonna 3 di detto allegato, in corrispondenza di ciascun prodotto ottenuto, che vi sia o meno un cambiamento di voce doganale.

Le modalità d'applicazione delle regole contenute in detto allegato 10 sono illustrate nelle note introduttive dell'allegato 9.

## ORIGINE NON PREFERENZIALE

Disposizioni di applicazione

### Articolo 38

Per l'applicazione del precedente articolo si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi;
- c) i) i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite;  
ii) la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento;
- e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;
- f) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad e).

## **ORIGINE NON PREFERENZIALE**

### **Allegato 9**

**Note introduttive agli elenchi delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario**

#### **Nota 2**

- 2.1. Per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi l'«assieme» o le operazioni specifiche.**
- 2.2. Per «materiale» si intende qualsiasi «ingrediente», «materia prima», «componente» o «parte» ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.**
- 2.3. Per «prodotto» si intende il prodotto ottenuto, anche se esso è destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.**

## **ORIGINE NON PREFERENZIALE**

### **Allegato 9**

**Note introduttive agli elenchi delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto finito possa avere il carattere di prodotto originario**

#### **Nota 7**

- 7.2. Nell'elenco dell'allegato 10, per «confezione completa» si intendono tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia.  
Tuttavia, il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica che la confezione debba considerarsi incompleta.  
Indichiamo qui di seguito alcuni esempi di operazioni di rifinitura:**
  - applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura;**
  - confezione di asole;**
  - rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, oppure orli inferiori di camicie, gonne o abiti;**
  - apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi, ecc.;**
  - stiratura ed altre preparazione per indumenti da vendere «confezionati».**

## ORIGINE NON PREFERENZIALE

### Allegato 10 prodotti tessili

Capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: — ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta — altri	Confezione completa <sup>(4)</sup>  Fabbricazione a partire da filati
ex Capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento diversi da quelli a maglia, esclusi quelli dei codici NC 6213 e 6214, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: — finiti o completi — non finiti o incompleti	Confezione completa <sup>(4)</sup> Fabbricazione a partire da filati
6213 e 6214	Fazzoletti da naso e da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: — ricamati  — altri	Fabbricazione a partire da filati oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati

## ORIGINE NON PREFERENZIALE

### Disposizioni di applicazione

#### Articolo 39

Per i prodotti ottenuti, elencati nell'allegato 11, sono considerate lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere originario ai sensi dell'articolo 24, del codice, le lavorazioni o trasformazioni che figurano nella colonna 3 di detto allegato.

Le modalità di applicazione delle regole contenute in detto allegato 11 sono illustrate nelle note introduttive di cui all'allegato 9.

#### Articolo 40

Quando dagli elenchi degli allegati 10 e 11 risulta acquisito il carattere originario, sempre che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi una determinata percentuale del prezzo franco fabbrica dei prodotti ottenuti, tale percentuale è calcolata nel modo seguente:

- per «valore» si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, se questo non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile corrisposto per questi materiali nel paese di trasformazione;
- per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo all'uscita dallo stabilimento del prodotto ottenuto, dedotta qualsiasi tassa interna che è, o può essere, restituita al momento dell'esportazione di tale prodotto;
- per «valore acquisito grazie ad operazioni di montaggio» s'intende l'aumento del valore risultante dalle operazioni di montaggio vere e proprie, ivi compresa qualsiasi operazione di rifinitura e di controllo e, eventualmente, l'incorporazione di pezzi originari del paese in cui tali operazioni vengono effettuate, compresi l'utile e le spese generali sostenute in detto paese per le operazioni di cui sopra.

## ORIGINE NON PREFERENZIALE

### Allegato 11 prodotti vari

ALLEGATO 11

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI ALLE QUALI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO FINITO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO

Prodotti diversi dalle materie tessili e loro manufatti della sezione XI

Codici NC	Designazione dei prodotti	Lavorazione o trasformazione effettuata sui materiali non originari che conferisce il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi <sup>(1)</sup>
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi <sup>(1)</sup>
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno due mesi <sup>(1)</sup>
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno due mesi <sup>(1)</sup>
0205	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Macellazione preceduta da un periodo d'ingrassamento di almeno tre mesi <sup>(1)</sup>

## ORIGINE NON PREFERENZIALE

### Disposizioni di applicazione

#### Sezione 2 - Disposizioni d'applicazione relative ai pezzi di ricambio

##### Articolo 41

1. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati insieme ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e facenti parte della sua normale attrezzatura sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati.

2. I pezzi di ricambio essenzialmente destinati ad un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati sono considerati della stessa origine del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo considerati, purché sussistano le condizioni contemplate nella presente sezione.

##### Articolo 42

La presunzione di cui all'articolo precedente è ammessa soltanto:

- se necessaria per l'importazione nel paese di destinazione,
- se l'impiego dei suddetti pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione del materiale, della macchina, dell'apparecchio e del veicolo considerati non ostacola l'attribuzione dell'origine comunitaria o del paese di produzione al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo di cui sopra.

## ORIGINE NON PREFERENZIALE

### Disposizioni di applicazione

#### Articolo 43

Per l'applicazione dell'articolo 41 si intendono:

a) per «materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli»: le merci che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata;

b) per «pezzi di ricambio essenziali» quelli che contemporaneamente:

- costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento delle merci di cui alla lettera a) precedentemente immesse in libera pratica o esportate,
- sono caratteristici di queste merci, e
- sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili.

#### Articolo 44

Allorché si presenta alle autorità competenti o agli organismi abilitati degli Stati membri una domanda di certificato d'origine per i pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41, il certificato e la relativa domanda devono contenere nella casella n. 6 («n. d'ordine; marchi; numeri; numero e natura dei colli; designazione delle merci») la dichiarazione dell'interessato che le merci ivi menzionate sono destinate alla normale manutenzione di un materiale, di una macchina, di un apparecchio o di un veicolo precedentemente esportati e l'indicazione precisa del materiale, della macchina, dell'apparecchio o del veicolo di cui sopra.

D'altro canto, l'interessato indica, per quanto possibile, i dati relativi al certificato d'origine con il quale sono stati esportati il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo cui sono destinati i pezzi di ricambio (autorità che ha rilasciato il certificato, numero e data dello stesso).

## ORIGINE NON PREFERENZIALE

### Disposizioni di applicazione

#### Articolo 45

Quando l'origine dei pezzi di ricambio essenziali di cui all'articolo 41 deve essere giustificata ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità con la presentazione di un certificato d'origine, questo deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 44.

#### Articolo 46

Le autorità competenti degli Stati membri possono esigere qualsiasi ulteriore prova ai fini dell'applicazione delle norme stabilite nella presente sezione, in particolare:

- la presentazione della fattura o della copia della fattura relativa al materiale, alla macchina, all'apparecchio o al veicolo precedentemente immessi in libera pratica o esportati;
- la presentazione del contratto, della copia del contratto, o di ogni altro documento dal quale risulti che la consegna avviene nel quadro della normale manutenzione.

## ORIGINE NON PREFERENZIALE

Percorso per determinare l'origine non preferenziale delle merci

1. **Merci interamente ottenute** (Es.: Grano seminato e raccolto in Italia - Pasta ottenuta da esso) → (art. 23 CDC)

2. **Merci ottenute col contributo di due o più Paesi** → (art. 24 CDC)

3. **Prodotti particolari** (ottenuti con l'apporto di merci originarie di paesi diversi)

↓  
**tessili**

↓  
**art. 38 DACDC:**  
operazioni sempre insufficienti a conferire l'origine

↓  
**prodotti compresi nell'allegato 10 DACDC:**  
consultare le note introduttive dell'allegato 9 DACDC e poi verificare se le operazioni effettuate sui prodotti non originari siano quelle descritte come atte a conferire l'origine.

↓  
**prodotti non compresi nell'allegato 10 DACDC:**  
origine conferita se il prodotto ottenuto è classificato in una voce NC diversa da quella del/i prodotto/i di partenza

↓  
**prodotti non tessili**

↓  
**prodotti compresi nell'allegato 11 DACDC:**  
consultare le note introduttive dell'allegato 9 DACDC e verificare poi se le operazioni effettuate sui prodotti non originari siano quelle descritte come atte a conferire l'origine

4. **Elenco delle lavorazioni conferenti origine per voce doganale presentata al WTO**

## ORIGINE NON PREFERENZIALE

Il Regolamento (CE) 450/2008 che istituisce il Codice Doganale aggiornato ( applicato completamente nel 2013), opera una semplificazione delle attuali regole di origine, che saranno efficaci non appena pubblicate le Nuove disposizioni di applicazione del Codice:

**CAPO 2**

**Origine delle merci**

**Sezione 1**

**Origine non preferenziale**

### Articolo 35

#### Campo di applicazione

Gli articoli 36, 37 e 38 stabiliscono le norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci ai fini dell'applicazione:

- della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettere d) ed e);
- delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci;
- delle altre misure comunitarie relative all'origine delle merci.

## ORIGINE NON PREFERENZIALE

Regolamento (CE) 450/2008 Codice Doganale aggiornato

### Articolo 36

#### Acquisizione dell'origine

1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.
2. ***Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.***

### Articolo 37

#### Prova dell'origine

1. Se nella dichiarazione in dogana è indicata un'origine ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono richiedere al dichiarante di provare l'origine delle merci.
2. Se la prova dell'origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di un'altra normativa comunitaria specifica, le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l'indicazione dell'origine sia conforme alle norme stabilite dalla normativa comunitaria pertinente.
3. ***Un documento che prova l'origine può essere rilasciato nella Comunità se lo richiedono le esigenze del commercio.***

*Grazie per  
l'attenzione!*